**ALLEGATO A**

**FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LAVORI**

**Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto relative al bando “Lavori di manutenzione - Edili” Categoria OG1 del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.**

**Art. 1**

**(*Oggetto dell’appalto*)**

 Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura di lavori di sostituzione delle pavimentazioni dei corridoi del secondo piano della Sezione di Catania Osservatorio Etneo dell’INGV. L’intervento si rende necessario in quanto l’impiantito si presenta in molti tratti divelto, sconnesso e addirittura mancante. Esso si rende particolarmente urgente in quanto, oltre al personale interno, vi transita quasi quotidianamente anche personale esterno all’Ente, visitatori, ospiti e scolaresche.

**Art. 2**

**(*Avvio dell’esecuzione del contratto*)**

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione dei lavori. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento nella veste di Responsabile dell’esecuzione del contratto redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’esecutore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Responsabile dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il

Direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

Nel caso l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

**Art. 3**

**(*Modifiche durante il periodo di efficacia del contratto*)**

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante nei seguenti casi:

• per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

• per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento tali da non alterare la natura generale del contratto.

Il contratto può essere parimenti modificato, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto dei seguenti valori:

* Le soglie fissate dall’art. 35 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
* Il 15% del valore iniziale del contratto. La modifica non può alterare la natura del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del, valore complessivo netto delle successive modifiche.

Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

**Art. 4**

**(*Variazioni entro il 20%)***

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Art. 5**

**(*La sospensione dell’esecuzione del contratto.******Il verbale di sospensione*)**

Il Responsabile Unico del Procedimento nella veste di Responsabile dell’esecuzione del contratto ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per;

1) cause imprevedibili e/o di forza maggiore;

2) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.

Il Responsabile dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause

della sospensione, il Responsabile dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Responsabile dell’Esecuzione del contratto indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

**Art. 6**

**(*L’attestazione di regolare esecuzione*)**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi:

1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

2) l’indicazione dell’esecutore;

3) il nominativo del Responsabile dell’esecuzione del contratto;

4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;

6) la certificazione di regolare esecuzione.

**Art. 7**

**(*Penali in caso di ritardo*)**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura dei lavori, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo 0,3 (zerovirgolatre) per mille e l’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci) di detto ammontare netto contrattuale. Il responsabile del procedimento o il Responsabile dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente della stazione appaltante, propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

**Art. 8**

**(*Risoluzione del contratto*)**

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione,

qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

• l’aggiudicatario si sia trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;

• manifesta incapacità nell’esecuzione del lavoro appaltato;

• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

• nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

• nei confronti dell’esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;

Nel caso di risoluzione del contratto l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al lavoro regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

**Art. 9**

**(*Recesso*)**

La stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque momento, previo il pagamento del lavoro eseguito, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua la regolare esecuzione dei lavori I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli accettati dal responsabile dell’esecuzione del contratto, o dal Responsabile del Procedimento, in sua assenza.

**Art. 10**

**(*Pagamenti*)**

Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: Sezione Roma AC **UFO9LI.**

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta esecutrice.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato all’esito positivo della verifica della regolare esecuzione del Responsabile del Procedimento, il quale rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’esecutore.

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura dei lavori di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

**Art. 11**

**(*Cessione del contratto*)**

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

**Art. 12**

**(*Contratto*)**

La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica amministrazione.

L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo.

**Art. 13**

**(*Foro competente*)**

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Roma.

Luogo e data ................................................ Il legale rappresentante